

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26336 del registro di segreteria, proposto dal sig. Pier OMISSIS, nato a OMISSIS il 5 OMISSIS, C.F. OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino SPINA (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it), presso il cui studio, sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato contro l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, in Sassari, via Fondazione Rockefeller n.68.

Udito, nella pubblica udienza del 19 maggio 2026, l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, il signor OMISSIS ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione dell'aliquota pari al 2,445%, nonché il diritto all'ulteriore ricalcolo del trattamento pensionistico tramite l'applicazione del c.d. moltiplicatore, il tutto

con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre agli arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e all'adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dello stesso procuratore.

Inoltre, il sig. OMISSIS, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, avrebbe avuto diritto anche all'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma (in vigore all'epoca della domanda).

Ha chiesto, pertanto, anche il ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. OMISSIS è stato dipendente dei OMISSIS dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 2021, data del suo collocamento in pensione con qualifica di Capo Reparto, ed è titolare della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Sassari a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In data 18 novembre 2024, il ricorrente ha inviato alla Direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54

e 61 cit., senza ricevere riscontro.

Nella medesima data, il ricorrente ha inviato istanza all'INPS competente anche per il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 (c.d. Moltiplicatore), anche in questo caso senza ricevere riscontro.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 4 maggio 2026, con la quale ha rappresentato, con riferimento alla prima domanda, che l'Istituto, con determinazione n. OMISSIS, ha riliquidato il trattamento pensionistico del signor OMISSIS, sulla scorta di quanto previsto nella Circolare Inps n. 68/2022, applicando, nella determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Sulle differenze dei ratei arretrati maturati è stato riconosciuto il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino alla data di effettiva corresponsione. L'aggiornamento della pensione è stato disposto con la mensilità di gennaio 2026. Con la stessa mensilità sono state accreditate anche le somme arretrate, comprensive degli oneri accessori. In relazione alla seconda domanda, l'Istituto previdenziale ha comunicato che, sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno, la sede INPS di Sassari, in fase di conferimento della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema Misto a decorrere dall'1/01/2022, ha riconosciuto a favore del ricorrente il beneficio dell'incremento del montante individuale dei contributi nella misura di 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione con l'Atto n. OMISSIS

dell'OMISSIS (Modello OMISSIS). Tale beneficio è stato rideterminato con l'Atto dell'INPS di Sassari n. OMISSIS di riliquidazione della pensione. La correttezza della modalità di calcolo adottata è stata riconosciuta da parte della giurisprudenza della Corte.

Ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contenere in relazione alla prima domanda; di rigettare il ricorso, con riferimento alla seconda domanda; spese e competenze come per legge.

L'8 maggio 2026 l'Avvocato SPINA ha depositato una nota per rappresentare che, con il cedolino di gennaio 2026, la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con il ricorso, calcolando tutti gli arretrati e aggiornando il trattamento pensionistico del ricorrente, e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, dichiarando di allinearsi alle conclusioni contenute nella memoria di costituzione avversaria. Quanto alle spese, considerata la soccombenza reciproca, ha comunicato di ritenere corretta la compensazione, ma si è rimesso alla Corte.

All'udienza del 19 maggio 2026, l'Avvocato OLLA ha confermato la richiesta di cessazione della materia e ha preso atto della modifica delle conclusioni di parte avversa.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 19 maggio 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 20/05/2026

Il Dirigente
f.to digitalmente P.Carrus